



**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

**Audizione informale Commissioni Riunite VIII e X Camera dei Deputati sul  
Disegno di Legge C. 1606, conversione Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181  
(Decreto Legge Energia)**

AIGET - Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader - storica associazione di categoria indipendente che raggruppa e rappresenta gli interessi degli operatori grossisti, trader, shipper e fornitori di energia elettrica, gas naturale e prodotti e servizi connessi non incumbent attivi nel mercato energetico italiano, con la presente Memoria intende fornire un contributo tecnico nell'ambito dell'esame in sede referente del Disegno di Legge C. 1606 Governo di conversione in legge del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Come ben noto, negli ultimi anni i mercati energetici italiani e mondiali hanno dovuto affrontare vari e diversi shock. Alla pandemia Covid19 sono seguite infatti crisi di carattere geopolitico, che hanno influenzato negativamente anche gli approvvigionamenti e i prezzi di mercato. Anche il momento attuale si conferma complesso, anche a causa degli effetti dell'impennata inflazionistica che non hanno purtroppo risparmiato il settore energetico. I mercati e gli operatori energetici nazionali hanno tuttavia anche saputo reagire, arginandone gli impatti negativi nei confronti dei clienti finali, che quindi anche grazie a questa resilienza ne hanno pertanto subito solo in parte i negativi effetti.

Anche per questo continueremo a promuovere innanzitutto il valore della libera **concorrenza**, con i suoi corollari dell'**innovazione nei servizi** e della promozione di **investimenti ed efficienza**. Proprio in questa fase in cui di fatto i rischi per chi opera sul **libero mercato** stanno ulteriormente crescendo pensiamo quindi che la concorrenza vada sostenuta con ancora maggior forza.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

### ***Articolo 1 - Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori***

In riferimento all'Articolo 1, anche al fine di offrire un ulteriore utile strumento alle imprese energivore coinvolte dal meccanismo e permettere a grossisti e trader di contribuire fattivamente alla realizzazione degli effetti della misura, riterremo opportuno che venga esplicitata al comma 2 lettera a) la **facoltà aggiuntiva** per le imprese energivore beneficiarie del meccanismo di stipulare contratti di lungo termine per l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili **anche con un soggetto grossista**, che a sua volta sottoscrive un contratto di lungo termine (i cosiddetti Power Purchase Agreement) con un produttore per lo sviluppo di nuova capacità rinnovabile nel sistema elettrico nazionale.

Esplicitare nel testo normativo il **ruolo del grossista** significherebbe infatti offrire **un'utile facoltà aggiuntiva ai clienti finali beneficiari della misura**, e quindi anche un ulteriore concreto **supporto al dispiegamento degli effetti di decarbonizzazione del segmento industriale**, senza per questo alterare il funzionamento del meccanismo proposto e senza generare costi aggiuntivi per il sistema.

Ai fini della tenuta stessa della misura proposta riterremo infine opportuno che sia ben chiarito che i benefici, in termini di anticipazione dell'energia rinnovabile e delle Garanzia di Origine di cui si avvale il cliente finale energivoro attraverso il contratto di anticipazione con il GSE nelle more della realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile, **siano restituiti in ultimo al sistema dal soggetto stesso che ne ha beneficiato** (ricalcando il principio ispiratore del noto meccanismo di "import virtuale" introdotto nell'ordinamento nazionale con l'Articolo 32 della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale principio implica che chi si avvantaggia di una misura amministrata, vedendo anticipati in termini temporali benefici discendenti dalla realizzazione di un asset fisico, ne supporta l'onere che ne discende - dilazionandolo nel tempo).

### ***Articolo 14 - Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica. Superamento mercato tutelato energia elettrica***

Vorremmo innanzitutto esprimere apprezzamento per l'imminente completamento della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, a suo tempo deciso già in



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

occasione della Legge Concorrenza del 2017 e poi definitivamente attuato proprio con l'Articolo 14 del Decreto Energia ora da convertire in Legge.

La piena **liberalizzazione dei mercati energetici** è infatti un processo che ben promuove la concorrenza, offrendo ai consumatori **prezzi più competitivi**, stimolando l'innovazione e migliorando l'efficienza e i servizi.

Per garantire un contesto adeguato e stabile, che consenta finalmente il pieno e corretto trasferimento dei benefici delle previste aste ai clienti finali coinvolti, riteniamo quindi in particolare **imprescindibile mantenere la data già prevista per l'avvio della fornitura (1° aprile 2024)**.

Accoglieremmo anche in tal senso con favore la disposizione riguardante la cosiddetta **clausola sociale**, che prevede che gli attuali servizi di contact center restino a carico degli esercenti in tutela sino alla conclusione delle successive previste aste per il servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore. In questo modo tra l'altro si eviteranno infatti possibili gravi distorsioni delle aste competitive già previste per il prossimo 10 gennaio.

Apprezzeremmo anche la previsione che permetterà ai clienti interessati di mantenere, qualora già attivato con l'attuale esercente della tutela, l'addebito diretto sul proprio conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento degli addebiti per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del subentro del fornitore Servizio Tutela Graduali o di vulnerabilità, evitando così possibili disservizi ai clienti sinora abituati a questa modalità di pagamento.

In ogni caso desidereremmo ribadire la necessità di investire in un'**adeguata campagna di informazione** nei confronti dei clienti finali, che li possa rendere sempre più consapevoli del processo in corso ed evidenzi anche e soprattutto le significative opportunità alla base di una tale evoluzione.

### ***Articoli 15/17 - Disposizioni in favore dei territori colpiti dagli eventi alluvionali e per incentivare le Regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili (Articolo 4)***

Osserviamo purtroppo una progressiva intensificazione delle situazioni legate ad eventi eccezionali (tra cui in particolare quelli meteorologici e sismici), per i quali si rendono sempre più necessarie tempestive misure di sostegno a favore delle popolazioni colpite.

**Rinnovando la nostra piena disponibilità per l'implementazione tempestiva di eventuali azioni di supporto**, dobbiamo però anche rilevare come esse determinino inevitabilmente per gli operatori significative **ripercussioni in termini operativi e finanziari**, oltre che potenziali notevoli criticità nei rapporti di filiera. È dunque nostro



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

auspicio che **le misure di supporto possano essere indirizzate attraverso canali alternativi agli sconti in bolletta o alla sospensione dei pagamenti**. Ove le norme confermassero invece la scelta di tali strumenti di supporto, chiederemmo che la normativa si adoperi per definirne una regolazione il più possibile lineare e stabile, fornendo adeguata copertura, attraverso **anticipi di cassa e ristoro dei costi operativi**, a tutti gli operatori chiamati all'implementazione delle misure, superando anche il vecchio limite indicato in termini di incidenza sul fatturato.

Auspicheremmo inoltre che, nel rispetto delle prerogative delle Amministrazioni Regionali, ne venga attuato un effettivo **coordinamento a livello centrale**, anche per evitare che le iniziative di supporto risultino territorialmente disomogenee, con conseguenti ulteriori oneri operativi e finanziari anche per i venditori. Riterremo in tal senso semmai opportuno che vengano adottate misure che assicurino **procedure il più possibile standardizzate a vantaggio di tutte le parti coinvolte, in primis dei clienti finali**.

Medesima attenzione e misure alternative nei confronti degli operatori dovrebbero in tal senso essere individuate anche per le previsioni volte ad **incentivare le Regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili**.

### ***Articolo 19 - Abrogazioni***

Esprimeremmo il nostro **apprezzamento per l'abrogazione dell'Articolo 33-ter del Decreto Legge 77/21 in materia di riscossione degli oneri generali di sistema**. Come noto, il meccanismo prefigurato nel 2021 introduceva elementi di complessità operativa e oneri economici tali da rendere una tale soluzione nei fatti non percorribile. Coglieremmo in tal senso l'occasione per **rinnovare il nostro piena sostegno al processo di completa fiscalizzazione degli oneri generali di sistema, mantenendo un'attenzione elevata anche sulle iniziative di autoconsumo**. Sarebbe infatti necessario tener conto della necessità di mantenere un quadro economico e regolatorio complessivo favorevole ai sempre più necessari interventi di efficientamento e di efficienza energetica.